



PRAESIDIUM III

Accertamento dell'età di minori migranti: principi generali

Introduzione

L'accertamento dell'età è costituito dall'insieme di procedure attraverso le quali si cerca di stabilire l'età anagrafica di un individuo. Tale processo è applicato in diversi contesti e riveste particolare importanza nell'ambito dell'identificazione dei minori migranti in Italia, finalizzata all'estensione delle misure di tutela e di protezione previste nell'ordinamento in favore dei minori.

I minori migranti in arrivo/presenti sul territorio italiano si trovano spesso in condizioni di grave vulnerabilità, risultando in molti casi sprovvisti di documenti idonei di identificazione che ne attestino inequivocabilmente l'età perché questi sono stati perduti, confiscati, rubati o distrutti prima che essi venissero in contatto con le autorità italiane. In questa situazione si trovano spesso i minori che giungono in Italia perché costretti a fuggire da guerre e persecuzioni personali o coloro che sono vittime di tratta e/o sfruttamento. Si evidenzia inoltre che alcuni minori non sono mai stati registrati all'anagrafe dei rispettivi paesi di origine.

La procedura di accertamento dell'età viene disposta, solitamente, dalle autorità di Pubblica Sicurezza, solo in mancanza di documenti validi di identificazione, nel caso in cui vi sia incertezza sulla minore età del migrante. In alcuni casi le segnalazioni relative alla richiesta di determinazione dell'età possono provenire anche da enti e associazioni che individuano sul territorio un minore erroneamente identificato come maggiorenne o non ancora identificato.

Obiettivo del documento

Con questa nota, le organizzazioni impegnate nella realizzazione del progetto PRAESIDIUM III, congiuntamente con il Ministero dell'Interno, ossia CRI, OIM, UNHCR e Save the Children Italia individuano i principi generali e le procedure generalmente applicabili nel processo di identificazione dei minori migranti. Tali principi e procedure derivano da standard internazionali, in primis la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e nazionali propriamente

citati di seguito. L'obiettivo è quello di fornire una guida chiara e sintetica a tutti gli operatori impegnati nella identificazione dei minori migranti, al fine di garantire il consolidamento delle capacità di accoglienza dei minori, nel rispetto dei loro diritti.

Principi generali

Superiore interesse del minore e diritto alla partecipazione

Standard di riferimento: CRC, artt. 8 e 12; Commento generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, CRC/GC/2005/6, 01/09/2005, par. 31.

- L'accertamento dell'età deve essere sempre effettuato per il fine primario di conseguire il superiore interesse del minore, nel pieno rispetto dei suoi diritti e della sua dignità;
- Nel rispetto del principio di partecipazione, il minore deve essere sempre informato, in una lingua che possa capire ed in conformità con il suo grado di maturità, circa: a) il fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami medici; b) il tipo di visita medica adoperata, i possibili risultati attesi, e le eventuali conseguenze di tali risultati; nonché c) le conseguenze di un suo rifiuto a sottoporsi a detti esami.

Presunzione della minore età

Standard di riferimento: Commento generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, CRC/GC/2005/6, 01/09/2005, para. 31; UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with unaccompanied children seeking asylum, February 1997, Circ. Mdi 9/07/2007, D.P.R. n.448 22/09/1988, art. 8.

- In caso di incertezza circa la minore età, occorre accordare al sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale;
- L'accertamento dell'età deve essere considerato come un processo che non conduce a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico. La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l'età del minore.

Procedure per l'accertamento

Standard di riferimento: Commento generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, CRC, Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26/6/1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, Gazzetta ufficiale n. C 221 del 19/07/1997 pag. 0023 – 0027; D.Lgs. 25/2008, UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with unaccompanied children seeking asylum, February 1997, par. 5.11, a.

- L'accertamento deve essere adottato con modalità che siano il meno invasive possibili, rispettando l'integrità fisica e psichica del minore e non deve essere mai eseguito in modo forzato. Tale processo deve prendere in considerazione fattori relativi allo sviluppo fisico e psicologico del minore, nonché fattori e parametri che tengano conto della cultura di provenienza e dell'etnia di appartenenza del minore;
- L'accertamento deve avvenire in modo scientifico, sicuro, rispettoso della cultura e del genere del minore;
- Qualsiasi esame relativo a tale accertamento non deve essere mai eseguito senza il consenso informato ed esplicito da parte del minore in questione o del suo rappresentante legale. A tale proposito, il minore ha il diritto di ricevere copia del certificato medico relativo all'accertamento dell'età. Gli esami medici devono inoltre essere sempre condotti in un ambiente idoneo ed in un momento opportuno;

- Qualora nell'ambito del processo di identificazione, si renda necessario ricorrere alle procedure di accertamento dell'età, queste devono essere messe in atto da professionisti esperti e competenti, anche in merito alle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore.

Procedure e provvedimenti per la protezione del minore

Standard di riferimento: Circolare del Mdi 9/7/2007, Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25, Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008, art. 19, Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26/06/1997, art. 4, UNHCR Linee guida par. 5 e 1.

- L'esigenza di accertare le generalità dei cittadini stranieri, inclusi i minorenni sprovvisti di documenti, assume particolare rilevanza atteso che se il minore è erroneamente registrato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti quali l'espulsione, il respingimento o il trattenimento in un centro di permanenza temporanea o di identificazione;
- Fintantoché non siano disponibili i risultati degli accertamenti, all'immigrato presunto minorenne, dovranno essere applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori;
- Il rifiuto da parte del minore di sottoporsi agli accertamenti medici per la determinazione dell'età non può comportare il non accoglimento della domanda di asilo.